

Parte 10[^]

Regolamento procedurale Settore trasporti

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 10[^]

Indirizzi generali

Art. 1 – Riferimenti	pag.	321
Art. 2 – Competenze del comune	pag.	321
Art. 3 – Finalità e sovrintendenza	pag.	323

Autorizzazioni

Art. 4 – Requisiti soggettivi	pag.	324
Art. 5 – Atti abilitativi	pag.	324
Art. 6 – Presentazione della domanda	pag.	325
Art. 7 – Istruttoria e provvedimenti	pag.	326
Art. 8 – Sospensione dell'attività	pag.	326
Art. 9 – Subingresso	pag.	326

Autorimesse

Art. 10 – Rimessaggio veicoli	pag.	327
Art. 11 – Noleggio veicoli senza conducente	pag.	327
Art. 12 – Controllo e sanzioni	pag.	328

Autonoleggio da rimessa con conducente

Art. 13 – Natura del servizio	pag.	329
Art. 14 – Fonti normative	pag.	329
Art. 15 – Autorizzazione	pag.	329
Art. 16 – Requisiti generali	pag.	329
Art. 17 – Documenti da presentare	pag.	330
Art. 18 – Subingresso	pag.	330
Art. 19 – Veicoli, rimessa e recapito, condizioni del servizio	pag.	331
Art. 20 – Esercizio dell'attività	pag.	331
Art. 21 – Comportamento conducenti	pag.	332
Art. 22 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione	pag.	332
Art. 23 – Vigilanza e sanzioni	pag.	333

Elevatori ad uso privato

Art. 24 – Ascensori e montacarichi	pag.	335
Art. 25 – Ambito di applicazione	pag.	335
Art. 26 – Definizioni	pag.	335
Art. 27 – Requisiti essenziali	pag.	336
Art. 28 – Messa in esercizio	pag.	336
Art. 29 – Visite periodiche	pag.	336
Art. 30 – Manutenzione	pag.	337
Art. 31 – Libretto e targa	pag.	337
Art. 32 – Divieti e sanzioni	pag.	338

Autoriparazione

Art. 33 – Definizione	pag.	339
Art. 34 – Abilitazione professionale	pag.	339
Art. 35 – Requisiti di onorabilità	pag.	339
Art. 36 – Requisiti dei locali ed attrezzature	pag.	340
Art. 37 – Procedura abilitativa	pag.	340

Distributori di carburanti ad uso autotrazione

Art. 38 – Finalità	pag.	341
Art. 39 – Definizioni	pag.	341
Art. 40 – Competenze	pag.	342
Art. 41 – Localizzazione nuovi impianti	pag.	342
Art. 42 – Competenze amministrative e procedure	pag.	343
Art. 43 – Modifiche agli impianti ad uso pubblico	pag.	344
Art. 44 – Requisiti soggettivi	pag.	344
Art. 45 – Verifica incompatibilità impianti	pag.	345

Art. 46 – Conferenza di servizi	pag.	345
Art. 47 – Coordinamento delle procedure regionali e comunali	pag.	346
Art. 48 – Subingresso	pag.	346
Art. 49 – Installazione impianti ad uso privato	pag.	346
Art. 50 – Collaudo degli impianti	pag.	347
Art. 51 – Esercizio provvisorio	pag.	348
Art. 52 – Sospensione dell'attività, orari e prezzi	pag.	348
Art. 53 – Revoca dell' autorizzazione	pag.	349
Art. 54 – Decadenza dell'autorizzazione	pag.	349
Art. 55 – Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili	pag.	350
Art. 56 – Attività complementari	pag.	350
Art. 57 – Vigilanza e sanzioni	pag.	350
Art. 58 – Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato	pag.	351
 <i>Autolavaggio</i>		
Art. 59 – Natura del Servizio	pag.	352
Art. 60 – Autorizzazioni	pag.	352
Art. 61 – Documenti da presentare	pag.	352
 <i>Disposizioni finali</i>		
Art. 62 – Norme finali	pag.	353

Indirizzi generali

Art. 1 – Riferimenti

1. La legge regionale n. 6/2012 indica i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, infraregionale e, ove di interesse locale, interregionale nel seguente modo:

- a) servizi ferroviari;
- b) servizi su impianti fissi e a guida vincolata, quali a titolo esemplificativo linee tranviarie, metropolitane e filoviarie, su impianti a fune, quali a titolo esemplificativo funivie e funicolari, e su altri impianti di risalita;
- c) servizi automobilistici;
- d) servizi di navigazione;
- e) servizi aerei ed elicotteristici.

2. I servizi di cui al comma precedente si classificano in:

- a) servizi di linea, qualora siano organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi innovativi organizzati con modalità particolari, quali a titolo esemplificativo i servizi a chiamata;
- b) servizi non di linea, negli altri casi.

3. I servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), allorché di linea, si classificano in:

- a) servizi comunali, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a guida vincolata, che sono svolti, anche parzialmente, nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia;
- b) servizi di area urbana, che collegano il comune capoluogo di provincia con i comuni ad esso conurbati, caratterizzati da elevata frequenza e fermate capillari, salvo quanto previsto alla lettera a);
- c) servizi interurbani, che sono svolti nel territorio di più comuni, anche appartenenti a province diverse, salvo quanto previsto alla lettera a).

4. Sono ricompresi nei servizi di linea:

- a) i servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
- b) i servizi finalizzati, intesi come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone;
- c) i servizi di granturismo, intesi come i servizi aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche.

5. Sono ricompresi nei servizi non di linea:

- a) i servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), ivi compresi quelli rivolti ad una particolare categoria di persone, senza vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, ove il servizio sia richiesto e remunerato da un terzo committente;
- b) i servizi di taxi e di noleggio con conducente effettuati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e degli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6. Sono servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale i servizi non convenzionali, quali a titolo esemplificativo sistemi che prevedano l'uso collettivo dei veicoli e delle biciclette, parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti.

Art. 2 – Competenze del comune

1. La legge regionale n. 6/2012 dispone che il comune esercita le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il comune esercita **in forma associata** con gli altri enti locali, nell'ambito delle agenzie per il

trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:

- a)** la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei seguenti servizi:
1. servizi comunali, che sono svolti nell'ambito del territorio comunale o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a guida vincolata, che sono svolti, anche parzialmente, nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia;
 2. servizi di area urbana, che collegano il comune capoluogo di provincia con il comune se ad esso conurbato, caratterizzato da elevata frequenza e fermate capillari, salvo quanto previsto al punto 1);
 3. servizi in aree a domanda debole o diffusa;
- b)** la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio comunale, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati;
- c)** l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di cui alla lettera a), con la precisazione che in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia, la competenza spetta al comune capoluogo di provincia; in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell'ambito del territorio del comune capoluogo di Regione, la competenza spetta al comune capoluogo di Regione;
- d)** l'approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento regionale di cui all'articolo 44 della LR 6/2012, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;
- e)** la stipulazione dei contratti di servizio, l'erogazione dei corrispettivi e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;
- f)** l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti gli impianti fissi che operano nel territorio comunale, quali a titolo esemplificativo linee tramviarie, filoviarie, metropolitane, gli ascensori e le scale mobili utilizzati quali impianti di risalita di trasporto pubblico locale e gli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi comunali e di area urbana individuati alla lettera a);
- g)** il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del vigente codice della strada, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), anche effettuati a chiamata;
- h)** il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l'alienazione degli autobus di linea;
- i)** l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza e degli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione che devono essere rispettati, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti; l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e i portatori di handicap;
- j)** lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
- k)** la promozione dell'utilizzo, della fruibilità e dell'accessibilità dei centri di interscambio in coordinamento con i vettori di trasporto.
3. I comuni **esercitano singolarmente** le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
- a)** l'approvazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, da redigersi in conformità alla programmazione regionale e previo parere favorevole, da parte delle agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza;
- b)** l'adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l'accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza,

con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metrotramviarie;

c) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;

d) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti le interferenze, quali a titolo esemplificativo gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti e linee telefoniche;

e) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio comunale, nonché di tutti i sistemi metropolitani;

f) previo parere favorevole dell'agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l'istituzione, l'affidamento, la stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il trasporto pubblico locale;

g) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune.

Art. 3 – Finalità e sovrintendenza

1. Le presenti norme, e la relativa programmazione di settore, disciplinano le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio delle autorizzazioni o licenze.

2. L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che attengono al rilascio dei titoli autorizzativi sono espletati dal SUAP e sono definiti dallo stesso Responsabile.

3. Il SUAP nel rilascio delle autorizzazioni o licenze dovrà attenersi alle presenti norme ed alla programmazione di settore.

4. La sovrintendenza dei controlli sono in capo al SUAP che la esercita mediante la Polizia Locale in modo da corrispondere alle necessità di istruttoria e di controllo.

5. Dell'attività di controllo svolta, il Comando di Polizia Locale relazionerà, con solerzia, al Sindaco ed al Responsabile SUAP e quest'ultimo corrisponderà alle richieste avanzate dai cittadini.

Autorizzazioni

Art. 4 – Requisiti soggettivi

1. Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, le autorizzazioni e licenze di cui al presente regolamento devono essere negate:

- se in contrasto con la specifica programmazione di settore;
- a chi non è in possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti per l'esercizio dell'attività;
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia.

2. Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

3. È fatta salva la facoltà di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Art. 5 – Atti abilitativi

1. Gli atti abilitativi, consistenti in autorizzazioni o licenze, si intendono accordati:

- esclusivamente ai fini di servizio e non possono essere invocati per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo dell'intestatario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di tutte le prescrizioni o condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato nella validità.

2. Le autorizzazioni o licenze possono essere trasmesse e dare luogo a rapporti di rappresentanza.

3. Le autorizzazioni o licenze sono valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività e per i luoghi in esse espressamente indicati o segnalati in **CUR** che dovranno corrispondere alle disposizioni contenute nella programmazione di settore.

4. Nel caso di trasferimento delle attività in aree o locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione o licenza è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, l'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nella programmazione di settore e ad atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale.

5. Salvo diversa disposizione, tutte le autorizzazioni o licenze di cui al presente regolamento sono rilasciate in modo permanente.

6. Nella necessità di disporre la durata temporanea delle autorizzazioni o licenze, il termine è computato secondo il calendario comune corrente, con decorrenza dal giorno seguente alla data del rilascio dell'autorizzazione o licenza o di consolidamento della validità della **CUR**.

7. Nelle insegne, nelle tabelle esterne o interne di qualsiasi luogo o mezzo oggetto dell'autorizzazione o licenza di cui al presente regolamento, deve farsi uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché d'uso corrente, e comunque alla lingua italiana deve essere dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

Art. 6 – Presentazione della domanda

1. Ai fini dell'istruttoria intesa al rilascio delle autorizzazioni utili ad esercitare, modificare i locali, i mezzi ed al trasferimento delle attività di cui alle presenti norme, le **istanze o CUR** devono essere presentate possibilmente in via telematica con PEC, complete di tutti gli atti previsti dalle vigenti disposizioni e corredate dai seguenti documenti:

- Dichiarazione di conformità alla programmazione di settore;
- Autocertificazione dei dati personali e dei requisiti soggettivi posseduti;
- Disponibilità dei locali od area interessati;
- Planimetria dei locali od area interessati nei quali deve essere esercitata l'attività;
- Autodichiarazione in cui si attesti la conformità, dei locali o dell'area, allo stato di fatto degli atti esistenti presso l'ufficio comunale di edilizia privata, con indicazione degli estremi identificativi della pratica edilizia di riferimento;
- Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);
- Documentazione tecnica dell'attività esercitata con certificazioni dell'impiantistica elettrica, termica, di condizionamento;
- Documentazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività;
- Autocertificazione idoneità sanitaria dei locali;
- Relazione tecnica sugli scarichi aeriformi, liquidi e solidi con indicazioni delle modalità di trattamento o smaltimento, allegando eventuali autorizzazioni in possesso;
- Se trattasi di società allegare copia dell'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio;
- Relazione tecnica dei mezzi di trasporto utilizzati e dei macchinari o impianti utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- Ricevute versamento dei diritti prescritti - marca da bollo (se richiesta)

2. L'istanza, la SCIA o altri atti di comunicazione devono allegare la fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori o essere firmati con firma digitale.

3. L'eventuale domanda di rinnovo o proroga dei termini deve essere presentata al SUAP prima della scadenza del provvedimento. Il rinnovo o proroga decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

4. Quando le presenti norme prescrivono l'obbligo dell'avviso di tariffari, questi debbono essere presentati per iscritto in duplice esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. Il SUAP rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti d'ufficio.

5. Eventuale prestazione di cauzione, quando richiesta dalle presenti norme o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

6. In tutti i casi in cui le presenti norme prescrivono la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente timbrati in ogni foglio, numerati e vidimati dal Responsabile SUAP che attesta il numero delle pagine nell'ultima di esse con l'osservanza della legge sul bollo. I predetti registri possono essere tenuti con modalità informatiche.

Art. 7 – Istruttoria e provvedimenti

1. A seguito delle istanze o CUR per il rilascio delle autorizzazioni utili ad esercitare, modificare i locali, i mezzi ed al trasferimento delle attività di cui alle presenti norme, il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio, eventualmente di concerto con gli altri uffici comunali interessati, predispone una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi dell'istanza o CUR, i requisiti sussistenti e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull'accoglimento o meno dell'istanza o CUR anche in relazione alle previsioni contenute nella programmazione di settore.
2. Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri di eventuali commissioni consultive che devono essere sentite preventivamente o comunque i pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della autorizzazione richiesta.
3. I provvedimenti di diniego devono essere sufficientemente e congruamente motivati.
4. Per le istanze concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto stabilito da eventuali specifiche disposizioni previste dalla presente normativa o altre norme o regolamenti specifici in materia.
5. La notificazione formale all'interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per avvenuta consegna del provvedimento resa dall'interessato al SUAP.

Art. 8 – Sospensione delle attività

1. Salvo diverse disposizioni legislative, la sospensione dell'attività deve essere comunicata preventivamente al SUAP con presentazione del modulo **CUR**.
2. Le autorizzazioni o licenze devono essere revocate nei casi previsti dal presente regolamento e quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

Art. 9 - Subingresso

1. Per le autorizzazioni per le quali è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità, per atto tra vivi o causa di morte, si dovrà presentare il modulo **CUR** con allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione e dare dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
2. Nel caso di morte del titolare, l'erede ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte salvo diversa disposizione regolamentare.
3. Il Responsabile SUAP può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato esercente è privo dei requisiti soggettivi.
4. Ogni variazione sociale deve essere comunicata al SUAP, entro sette giorni lavorativi, mediante l'utilizzo del modulo **CUR**.

Autorimesse

Art. 10 – Rimessaggio veicoli (DPR 480/2001)

1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a **CUR**, da presentarsi con apposito modulo comunale al SUAP ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
2. Il SUAP trasmette, entro cinque giorni, copia della CUR al Prefetto il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
3. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
4. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
5. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche.
6. La CUR per l'esercizio di autorimesse per il ricovero occasionale di autoveicoli e motocicli deve essere corredata con la documentazione indicata nell'art. 6 del presente regolamento e dal certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se la rimessa ospita più di 9 veicoli.
7. Per le attività svolte a cielo aperto non è richiesto il certificato prevenzione incendi qualora la superficie utilizzata non sia superiore a 300 mq. In detto caso, il richiedente deve allegare alla CUR una certificazione, a firma di tecnico abilitato, contenente l'indicazione della capacità massima di ricovero veicoli possibile nell'area dimostrata attraverso una planimetria 1:100 con l'indicazione degli stalli di sosta e dei viali di manovra di dimensioni conformi alla normativa di settore.
8. Le licenze per la rimessa di biciclette sono rilasciate dietro presentazione della CUR senza certificato di prevenzione incendi.

Art. 11 - Noleggio veicoli senza conducente (DPR 481/2001)

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è subordinato a **CUR**, da presentarsi con apposito modulo comunale al SUAP ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento. La segnalazione deve essere presentata in ogni comune nel cui territorio si sviluppa l'articolazione commerciale dell'impresa stessa.
2. Il SUAP trasmette, entro cinque giorni, copia della CUR al Prefetto il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
3. Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni, darà comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
4. La disposizione, di cui all'articolo 84 del codice della strada, si intende riferita alla CUR di cui al presente regolamento anziché alla licenza.
5. L'attività deve essere esercitata direttamente dal titolare che può avvalersi di un rappresentante.
6. I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività.
7. Il presupposto per l'esercizio dell'attività è la disponibilità di una rimessa che può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono rimesse private i locali ai quali l'ingresso sia invece limitato.

8. La rimessa sia pubblica che privata, nella quale sia comunque consentito l'accesso del pubblico, deve essere espressamente autorizzata e dovrà avere tutte le caratteristiche richieste per le autorimesse commerciali ai sensi del precedente articolo 10.

9. Le rimesse possono essere all'aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni urbanistiche vigenti; nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d'uso.

10. La CUR per l'esercizio di noleggio veicoli senza conducente deve essere corredata con la documentazione indicata nell'art. 6 del presente regolamento ed essere accompagnata dall'elenco dei veicoli che saranno adibiti allo svolgimento dell'attività (tipo, marca, targa e telaio) e dal certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se la rimessa dei veicoli a noleggio ospita più di 9 veicoli.

Art. 12 - Controllo e sanzioni

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le normali operazioni di controllo alle rimesse e recapiti del noleggio.

2. Il procedimento sanzionatorio è dato dal Responsabile della Polizia Locale che notificherà il SUAP per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di sospensione o fermo dell'attività.

3. L'attività esercitata in violazione alla presente disciplina è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Autonoleggio da rimessa con conducente

Art. 13 - Natura del servizio.

1. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati allo scopo in conformità del vigente Codice della Strada.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità alla legge, secondo le presenti disposizioni.

3. E' chiesto ai vettori di istituire un recapito del servizio sul territorio comunale, mentre i veicoli possono essere custoditi in autorimesse esistenti nell'ambito dell'area sovracomunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quello a cui sono stati destinati.

Art. 14 - Fonti normative.

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e specifica di seguito elencata:

- dal vigente codice della strada e relativo regolamento;
- dalla vigente legge statale e regolamentare CE in materia;
- dal vigente Testo unico Regionale in materia di trasporti.

Art. 15 - Autorizzazione.

1. Nessun contingente numerico di autovetture, da destinarsi allo svolgimento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, può essere fissato nella programmazione di settore la quale disporrà essenzialmente sulla localizzazione delle rimesse o dei depositi dei veicoli.

2. Per esercitare il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è necessario ottenere la specifica autorizzazione. (Per il servizio con autobus la competenza è della Provincia)

3. L'autorizzazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, è disposto dal Responsabile SUAP entro 30 giorni dalla presentazione della **CUR**.

4. Nell'autorizzazione, oltre al numero di registro, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.

5. L'autorizzazione ha validità permanente, ma dopo un quinquennio dalla data di rilascio dovrà essere presentata: una dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi; la carta di circolazione del veicolo; il certificato di proprietà ed il certificato di assicurazione dell'autovettura; in carenza di un solo requisito l'autorizzazione viene revocata.

Art. 16 - Requisiti generali

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente deve possedere i seguenti requisiti:

- Requisiti morali di cui all'articolo 15 della parte 1^a del TUR;
- certificato di abilitazione professionale (KB o KD);
- iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- titolo di proprietà o disponibilità del veicolo;
- non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

2. Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di interdizione sono riferiti agli Amministratori.

Art. 17 - Documenti da presentare

1. Il richiedente, assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei seguenti requisiti dichiarati:

- copia della patente di guida e certificati KB o KD;
- copia certificato d'iscrizione ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- copia della carta di circolazione del veicolo;
- copia della documentazione assicurativa del veicolo;
- certificato d'iscrizione della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporti o certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/85;
- qualora trattasi di Società è richiesto il certificato di iscrizione al registro imprese con annotazione antimafia;
- atto comprovante di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per il recapito del servizio.

2. Alla presentazione della predetta documentazione, il SUAP rilascerà all'interessato il nulla osta in bollo utile all'immatricolazione del veicolo presso l'ufficio provinciale della MCTC. Solo dopo l'avvenuta immatricolazione verrà rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

3. L'attività deve iniziare entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile SUAP per comprovate esigenze.

Art. 18 - Subingresso

1. Il subingresso nell'attività è autorizzato dal Responsabile SUAP quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- per cessione dell'azienda quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- il raggiungimento del 60° anno di età del titolare in deroga al punto precedente;
- in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- in caso di malattia grave che impedisca il regolare svolgimento dell'esercizio, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- per fusione od incorporazione di società;
- in caso di revoca della patente, disposta ai sensi del vigente codice della strada, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- In caso di morte del titolare.

2. Nel caso di morte del titolare, la voltura dell'autorizzazione è accordata a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso tra di loro a condizione che l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti e ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare.

3. Qualora l'erede, al decesso del titolare, non abbia compiuto il 18° anno d'età, il tutore o persona da questi incaricata subentrerà nella titolarità dell'autorizzazione sino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore, previo possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.

4. Per ottenere il subingresso nell'autorizzazione, il nuovo titolare dovrà inoltrare **cur** con allegata la documentazione di cui all'art. 17 unitamente all'atto pubblico notarile di acquisizione dell'azienda.

5. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra e non può subentrare in altre se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.

6. La sospensione dell'attività superiore a 30 (trenta) giorni, per morte del titolare o altra causa, dovrà essere comunicata al SUAP con **cur** entro 7 (sette) giorni dall'inizio della sospensione e l'attività dovrà comunque essere ripresa entro un anno dalla comunicazione. Trascorso detto periodo senza che l'attività sia ripresa si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 19 - Veicoli, rimessa o recapito, condizioni del servizio

1. Le autovetture da adibire al servizio di autonoleggio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - cilindrata superiore a 1000 c.c. preferibilmente alimentate con carburanti ecologici;
 - se alimentate a GPL o metano, non sono ammesse autovetture monovolume;
 - devono disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;
 - un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente.
2. Ogni veicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.
3. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro ed è vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura, nell'interno ed esterno degli stessi, senza la preventiva autorizzazione del Comune. La documentazione di circolazione del veicolo è integrata dall'autorizzazione comunale.
4. Non sono consentite sostituzioni degli autoveicoli senza la preventiva autorizzazione comunale.
5. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di stabilire sul territorio comunale il recapito del servizio o la rimessa, comunicando gli indirizzi al SUAP. Lo stazionamento dei mezzi avviene presso il recapito o all'interno delle rimesse.
6. Ogni cambiamento di recapito, rimessa o indirizzo del titolare, deve essere tempestivamente comunicato al SUAP entro e non oltre trenta giorni dalla modifica.
7. Il corrispettivo per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore ed il trasporto è effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere esposte in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo sia al recapito del servizio.
8. Poiché nel comune non è esercitato il servizio di taxi, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate a stazionare sulle apposite aree pubbliche, appositamente individuate dalla Giunta Comunale, allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.
9. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa delle persone per le quali sono stati noleggiati.
10. Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

Art. 20 - Esercizio dell'attività

1. Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che abbiano i requisiti professionali di cui alla presente disciplina e che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi e degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

3. Il servizio dei conducenti è svolto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione a cui fa carico ogni responsabilità, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.
4. Qualora, per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno il diritto di abbandono pagando solo l'importo corrispondente alla quota proporzionale del percorso effettuato.
5. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta, in attesa di decisione da adottarsi da parte del Responsabile della Polizia Locale.
6. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
7. Il passeggero, quando abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 21 - Comportamento dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli a noleggio, hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio, compresa l'autorizzazione o copia autentica, ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati alla vigilanza;
- b) rispettare le tariffe e le condizioni di servizio pattuite o comunque esposte sul veicolo o presso il recapito o rimessa;
- c) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- d) compiere servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- e) visitare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno del veicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso al Comando Polizia Locale al più presto, per agevolare la restituzione al legittimo proprietario.

2. E' fatto loro divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità fuori dall'ambito comunale;
- b) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) sostare in posteggi di stazionamento nei comuni ove sia esercitato il servizio taxi;
- d) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- e) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- f) portare animali propri nel veicolo;
- g) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- h) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi a diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- i) fermare il veicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- j) consumare vivande o bevande e fumare nel veicolo durante il servizio, senza l'espreso consenso degli utenti.

Art. 22 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio decade:

- a) per mancato inizio del servizio entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione (salvo proroga);
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione;
- c) per fallimento del titolare.

2. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'articolo 20;
- c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- d) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie;
- e) quando viene constatato che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato sottoposto dall'Autorità competente il ritiro della patente di guida;
- f) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalla legge;
- g) quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a mesi sei;
- h) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio e recidivo in violazione della presente disciplina;
- i) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- k) per sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno;
- l) qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- m) per applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

3. I provvedimenti di avvenuta decadenza e revoca sono adottati dal Responsabile SUAP, con preavviso notificato appositamente all'interessato delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di dieci giorni per far pervenire documenti o motivazioni utili a regolarizzare la posizione.

Art. 23 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le normali operazioni di controllo, ai recapiti ed alle autorimesse dichiarate ed utilizzate in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio.

3. Il procedimento sanzionatorio è dato dal Responsabile della Polizia Locale che notizierà il SUAP ed le diverse autorità competenti,

4. L'attività esercitata in violazione alla presente disciplina, se non diversamente sanzionata, è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma precedente, alle seguenti violazioni si applicano le relative sanzioni accessorie:

- All'art. 19, comma 5 - inosservanza dell'obbligo di stabilire sul territorio comunale il recapito del servizio o la rimessa, comunicando gli indirizzi al SUAP - sospensione da uno

a trenta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio al fine di attivare un recapito o rimessa sul territorio comunale. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.

- All'art. 19, comma 5 - inosservanza dell'obbligo di stazionare i veicoli presso il recapito o la rimessa - sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
- All'art. 19, comma 8 - esercitare il servizio da piazza con autoveicolo da noleggio con conducente stazionando sul territorio fuori dalle apposite aree pubbliche autorizzate a tale scopo o con servizio mai attivato dall'amministrazione comunale - sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
- All'art. 21, comma 2, lettera a) - procurarsi il noleggio con stabilità e continuità fuori dall'ambito comunale - L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
- All'art. 21, comma 2, lettera b) - esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati – cessazione immediata dell'attività in difetto e sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 30 giorni, quando il titolare per due volte, in un biennio, abbia reiterato la stessa violazione prevista dalla presente disciplina. Detta disposizione non si applica in caso di infrazioni per le quali è prevista la revoca o decadenza dell'autorizzazione o in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta ad estinzione dell'illecito.

7. I suddetti provvedimenti sanzionatori si applicano anche per i comportamenti e le infrazioni commesse dai conducenti quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte del titolare.

8. Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato del procedimento sanzionatorio e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti di immediata cessazione dell'attività in difetto di autorizzazione o sospensione sanzionatoria dell'attività. Qualora i provvedimenti non vengano eseguiti dal trasgressore, dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti al SUAP, all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura ed all'ufficio provinciale della MCTC per gli adempimenti di competenza.

Elevatori ad uso privato

Art. 24 - Ascensori e montacarichi

1. Ai sensi del DPR 162/1999 e ss.mm.ii., si dispone che il SUAP segua il procedimento relativo all'installazione di ascensori o montacarichi ad uso privato o pubblico e l'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente alla Polizia Locale, esegua i dovuti controlli.

Art. 25 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato o pubblico; pertanto non trovano applicazione per gli ascensori o montacarichi:

- a) per miniere e per navi;
- b) aventi corsa inferiore a 2 m;
- c) azionati a mano;
- d) che non sono installati stabilmente;
- e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.;
- f) agli ascensori da cantiere.

Art. 26 – Definizioni

1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

- a) **ascensore**: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
- b) **montacarichi**: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
- c) **installatore dell'ascensore**: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
- d) **messa in esercizio**: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;
- e) **modifiche costruttive** non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
 - 1. il cambiamento della velocità;
 - 2. il cambiamento della portata;
 - 3. il cambiamento della corsa;
 - 4. il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
 - 5. la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
- f) **ascensori e montacarichi in servizio privato o pubblico**: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Art. 27 - Requisiti essenziali

1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; a tale scopo devono essere accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità.
2. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.
3. I predetti soggetti devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.
4. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" e deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile.

Art. 28 - Messa in esercizio

1. La messa in esercizio di un ascensore o montacarichi ad uso privato è soggetta a **CUR** da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, da presentare al SUAP possibilmente in via telematica con PEC.
2. La SCIA è da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto ed è corredata da certificazioni attestanti:
 - l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
 - la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
 - il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;
 - la copia della dichiarazione di conformità e collaudo dell'impianto;
 - l'indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
 - l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano modifiche costruttive di cui all'art. 26, lettera e), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto per la parte modificata o sostituita, invia la suddetta CUR al SUAP nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il SUAP dispone eventuali controlli a mezzo della polizia locale ed ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dalle presenti norme.
7. Gli altri organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al SUAP dell'inosservanza degli obblighi imposti dalle presenti norme e del DPR 162/1999 rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 29 - Verifiche periodiche

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi

ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'ASL, nonché gli organismi di certificazione notificati.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al SUAP per i provvedimenti di competenza.

3. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il SUAP dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.

4. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al SUAP che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria con esito positivo.

Art. 30 - Manutenzione

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

- a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

- a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto.

5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, questo deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato, informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il SUAP per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 31 - Libretto e targa

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al SUAP, nonché copia del provvedimento di assegnazione del numero di matricola dell'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso di controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale o di altri organi a ciò preposti.

3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

- a)** soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- b)** installatore e numero di fabbricazione;

- c) numero di matricola;
- d) portata complessiva in chilogrammi;
- e) numero massimo di persone.

Art. 32 - Divieti e sanzioni

1. È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.
2. È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.
3. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.
4. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le normali operazioni di controllo, ai recapiti ed alle abitazioni fornite di impianti elevatori ad uso privato.
5. Il procedimento sanzionatorio è dato dal Responsabile della Polizia Locale che notificherà il SUAP per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di sospensione o fermo dell'impianto.
6. L'attività esercitata, in violazione alla presente disciplina, è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Autoriparazione

Art. 33 - Definizione

1. Gli autoriparatori sono imprese professionalmente abilitate che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone o di cose.
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi.
3. L'autoriparazione si distingue nei settori:
 - a) Meccanica e motoristica;
 - b) Carrozzeria;
 - c) Elettrauto;
 - d) Gommista.

Art. 34 – Abilitazione professionale

1. Per l'esercizio della professione è richiesta una particolare abilitazione professionale utile anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
2. Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.
3. I requisiti tecnico professionali si intendono posseduti mediante la preposizione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione).
4. Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante, come previsto dalla legge nazionale sull'artigianato.
5. Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:
 - Laurea in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Laurea in Fisica e Ingegneria chimica)
 - Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Diploma di maturità professionale Tecnico delle Industrie Meccaniche - Diploma professionale di qualifica Meccanico Riparatore Autoveicoli - Diploma di Perito Industriale Meccanico)
 - Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato
 - Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.

Art. 35 – Requisiti di onorabilità

1. Il preposto alla gestione tecnica deve possedere, oltre ai requisiti tecnico professionali, i seguenti requisiti morali personali:
 - essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
 - non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.

2. Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare "autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965.

Art. 36 – Requisiti dei locali ed attrezzature

1. Per esercitare l'attività, l'impresa deve disporre di spazi e locali per la cui utilizzazione sia stata assentita dal SUAP in relazione alla programmazione di settore e la compatibilità d'uso dell'immobile. A tale scopo l'interessato deve inoltrare al SUAP i documenti indicati nell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 37 – Procedura abilitativa

1. Per esercitare, trasferire o modificare l'attività si deve presentare alla **CCIAA** la **CUR** utilizzando la modulistica predisposta e corredata dalla seguente certificazione:

- copia del contratto di associazione in partecipazione registrato, nel caso in cui il responsabile tecnico sia un associato in partecipazione;
- il possesso dei requisiti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi;
- planimetria del laboratorio con relazione tecnica dell'attività svolta corredata dalle certificazioni inerenti gli impianti tecnologici, elettrico, idraulico e termico;
- relazione tecnica sul contenimento acustico, sulle immissioni in atmosfera, sugli scarichi fognari, lo smaltimento di oli, gomme e altri rifiuti o rottami, sull'osservanza delle norme igieniche sanitarie e di sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- Dichiarazione del SUAP comunale dei requisiti insediativi di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

2. L'attività può essere iniziata il giorno stesso di presentazione della CUR alla CCIAA.

Distributori di carburanti uso autotrazione

Art. 38 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative relative all'installazione e alle modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico, privato, degli impianti stradali, le procedure relative al collaudo degli stessi nonché il rilascio, da parte della Regione, del parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi della legge regionale in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL), di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.

Art. 39 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) **carburanti**: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
- b) **rete ordinaria**: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;
- c) **impianto**: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;
- d) **impianto self-service pre-pagamento**: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
- e) **impianto self-service post-pagamento**: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
- f) **impianto non assistito (ghost)**: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura;
- g) **erogatore**: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;
- h) **erogato**: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
- i) **ristrutturazione totale dell'impianto**: il completo rifacimento dell'impianto così come definito alla lettera c) comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;
- j) **servizi accessori all'utente**: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili;
- k) **erogatori di elettricità per veicoli**: punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici;

- l) **collaudo**: accertamento inerente la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.

Art. 40 – Competenze

1. Il comune esercita le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti;
- b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;
- c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;
- d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
- e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;
- f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;
- g) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;
- h) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
- i) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione;
- j) l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- k) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;
- l) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;
- m) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe sulla base degli indirizzi regionali;
- n) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione;
- o) il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.

Art. 41 - Localizzazione nuovi impianti

1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai disposti della componente economica commerciale del PGT che costituisce approfondimento cognitivo in tutte le zone e sottozone individuate dallo strumento urbanistico comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, nei centri storici, E' esclusa l'attivazione di impianti di distribuzione di carburanti negli ambiti territoriali a destinazione agricola.

2. Il SUAP può autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di proprietà pubblica, appositamente individuate, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

3. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali presenti sul territorio, si possono autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell'ente gestore del parco, rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento dell'infrastruttura nel paesaggio, il titolare dell'impianto vi provvede.

4. Nella programmazione di settore si possono individuare aree pubbliche su cui autorizzare l'installazione di nuovi impianti e di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

5. Nella programmazione è possibile individuare altre aree private o soggette ad uso pubblico e stabilire i criteri per l'installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 42 - Competenze amministrative e procedure

1. Le competenze per le funzioni amministrative di cui al punto precedente e quelle di programmazione e/o localizzazione sono esercitate dal SUAP, mentre le competenze urbanistiche e di edificazione sono di competenza dell'ufficio Edilizia Privata, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nella presente disciplina.

2. La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno deve essere presentata in bollo al **SUAP**, possibilmente in via telematica con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti di distribuzione e di modifica di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno segue la procedura della conferenza di servizi come previsto dall'art. 14 della legge 241/90.

4. Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele-idrogeno per autotrazione devono essere allegati, di norma in 5 (cinque) copie, i seguenti documenti:

- a) perizia giurata, redatta da tecnico competente, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree di localizzazione;
- b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. (Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, l'assegnazione dell'area deve avvenire attraverso indizione di gara pubblica e copia dell'atto di assegnazione deve essere allegato);
- c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- d) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza;
- e) copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano, ove l'istanza riguardi il prodotto metano;
- f) copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica, ove l'istanza riguardi il prodotto metano;
- g) relazione sulle possibili attività complementari da esercitarsi sull'area di distribuzione.

5. Nel caso di richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà provvedere ad inoltrare all'ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia della domanda con copia della ricevuta telematica da parte del SUAP e corredata dalla documentazione predetta ed integrata con la seguente ulteriore documentazione:

- a) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;
- b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
- c) rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;

d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

6. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa risultante dalla ricevuta del SUAP, quest'ultimo non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato.

7. Nel caso in cui il SUAP ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui al precedente comma, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, decorsi ulteriori 15 giorni, il SUAP comunicherà una decisione al richiedente sulla base della documentazione in atti.

8. Il termine previsto dal precedente comma 6 non può più essere interrotto da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi.

9. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Art. 43 - Modifiche agli impianti ad uso pubblico

1. Sono soggette a preventiva autorizzazione del SUAP le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

- a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
- b) ristrutturazione totale dell'impianto;
- c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità self-service pre-pagamento.

Le modifiche a) e b), sono subordinate ai medesimi obblighi previsti dall'articolo 42, ivi incluso l'obbligo relativo agli erogatori di elettricità per veicoli elettrici, salvo che nel contesto considerato l'installazione degli erogatori di energia elettrica, GPL o metano, sia tecnicamente impossibile o abbia un costo sproporzionato all'entità della modifica.

2. La richiesta di autorizzazione, concernente le modifiche di cui al 1° comma, è presentata, in 5 (cinque) copie, a cura dell'interessato con le stesse modalità previste all'articolo 42 della presente disciplina e a questo deve avere allegato:

- a) dettagliata composizione dell'impianto da modificare;
- b) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- c) disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste.

3. Il SUAP rilascia l'autorizzazione alle modifiche previa verifica di incompatibilità come previsto dal capitolo 3 paragrafo 3.9 del «Programma regionale di qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti». Se è accertata l'incompatibilità da parte del SUAP, si procederà secondo quanto previsto al successivo articolo 45.

4. Copia della domanda, con ricevuta telematica del SUAP, è contestualmente trasmessa, senza allegati, a cura dell'interessato, alla Regione.

5. Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui al comma 1 è soggetta a comunicazione al SUAP. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al SUAP, alla Regione, ai vigili del fuoco, all'ARPA, all'ASL, all'agenzia delle dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

Art. 44 - Requisiti soggettivi.

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di

distribuzione carburanti per autotrazione deve aver compiuto i diciotto anni d'età ed essere in possesso dei seguenti requisiti e di quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

2. In caso di società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività di distribuzione carburanti.

Art. 45 - Verifica incompatibilità degli impianti

1. Il SUAP, fatte salve le verifiche già effettuate in base alla previgente normativa, verifica l'incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, in relazione a quanto previsto dalla d.g.r. 6/48714 del 29 febbraio 2000 e dal capitolo 3 paragrafo 3.9, dell'All. A del «Programma regionale di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti».

2. Il SUAP, accertata l'esistenza di incompatibilità, redige apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ente proprietario della strada.

3. Entro sessanta giorni dalla notifica del verbale suddetto, l'interessato può presentare un eventuale progetto di adeguamento dell'impianto in parola.

4. Il SUAP dispone del termine massimo di 120 giorni per evadere la richiesta di cui al progetto di adeguamento; decorso tale termine, il progetto è assentito per quanto attiene alle competenze comunali.

5. In assenza del progetto di adeguamento o se il progetto suddetto non è ritenuto approvabile dal SUAP, lo stesso procede al diniego o alla revoca dell'autorizzazione dell'impianto in esercizio dandone comunicazione ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 46 - Conferenza di servizi

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, di cui ai punti precedenti della presente disciplina, il Responsabile SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

- a) la Regione, per il parere vincolante di conformità;
- b) l'ASL per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- c) l'ARPA per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- d) il comando provinciale dei vigili del fuoco;
- e) l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza;
- f) un rappresentante dell'Amministrazione per la tutela dei beni storici e artistici se l'area è sottoposta alla tutela dei beni storici ed artistici;
- g) un rappresentante dell'ente parco se l'area su cui si realizza l'impianto è classificata come parco;
- h) il Responsabile dell'ufficio Tecnico Edilizia Privata (o suo delegato) che attesti la conformità agli strumenti urbanistici del progetto presentato;
- i) il Responsabile della Polizia Locale che attesti la compatibilità degli impianti, insediati lungo le strade di competenza comunale, rispetto alla sicurezza viabilistica con riferimento alle condizioni previste dal R.R. n. 7/2006 e dalle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
- j) il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto, al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni.

2. Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. I componenti di cui ai punti e), f) e g), sono convocati solo ricorrendone i presupposti di competenza.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, allorchè la stessa non abbia espresso, in sede di conferenza attraverso il proprio rappresentante, ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al

rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della l. 7 agosto 1990 n. 241. È fatta eccezione per il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco che deve essere obbligatoriamente espresso.

4. Trascorsi i quindici giorni utili per la verifica della corretta presentazione della domanda, il SUAP indice la conferenza di servizi convocando la prima riunione entro trenta giorni.

5. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno 20 (venti) giorni prima della relativa data. Fino a cinque giorni dalla data stabilita per la prima riunione, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

6. Qualora il SUAP, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi quarantacinque giorni il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 1, questo procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.

7. In caso di inerzia del SUAP nell'indizione della conferenza di servizi, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.

8. I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di sessanta giorni dalla convocazione ed in caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni partecipanti, la richiesta di autorizzazione è rigettata.

Art. 47 - Coordinamento delle procedure regionali e comunali

1. L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della richiesta di autorizzazione da parte della Regione.

2. In caso di diniego alla domanda inoltrata, il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale.

3. Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nella presente disciplina restano sospesi fino a quando l'interessato non comunichi alla Regione, e agli uffici SUAP e Tecnico del Comune, l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione della strada. Da tale data, fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come specificato al precedente primo comma, rideducano i termini di esame della richiesta di autorizzazione.

4. Nel caso il sedime del progettato impianto interessi il territorio di questo Comune e di un comune confinante, l'istruttoria viene svolta congiuntamente oppure uno dei due Comuni può delegare l'altro allo svolgimento dell'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancato accordo col comune confinante, la Giunta Regionale previa diffida ad adempiere, indice la Conferenza di servizi al fine di definire il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 48 - Subingresso

1. Le parti interessate comunicano al SUAP, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'ufficio delle dogane competenti, possibilmente in via telematica con **CUR**, eventuali modifiche sociali, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita autorizzazione comunale, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda.

2. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'atto registrato dell'avvenuto trasferimento dell'impianto e la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi.

Art. 49 - Installazione impianto ad uso privato

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della

normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito

2. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica o società che erogino servizi pubblici per conto di enti locali, gli stessi possono rifornire, oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate.

3. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o prevalentemente, l'attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare dell'autorizzazione hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

4. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato deve essere presentata al SUAP possibilmente in via telematica con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

5. La richiesta di autorizzazione segue la procedura della conferenza di servizi come previsto all'articolo 46 della presente disciplina ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative:

- a) alle disposizioni dello strumento urbanistico e di programmazione di settore;
- b) alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi;
- c) alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.

6. L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal SUAP, che ne invia copia alla Regione.

7. Per quanto attiene le modifiche, in ragione delle tipologie, valgono le stesse disposizioni di cui all'articolo 43 delle presenti disposizioni.

8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al SUAP, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'ufficio Tecnico delle Finanze entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell'atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all'ufficio del Registro competente per territorio.

9. I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente disciplina, entro 12 mesi, devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi con le procedure predette.

10. Nei casi di cui al precedente comma, qualora il richiedente sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, il SUAP non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.

11. Gli impianti che, entro il termine previsto al comma 9 del presente articolo, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati. Il SUAP dovrà ingiungere la loro rimozione. Le spese per la rimozione sono a carico dei soggetti sprovvisti di autorizzazione.

12. I requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3, devono obbligatoriamente permanere durante il periodo di esercizio dell'impianto.

Art. 50 - Collaudo degli impianti

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

- a) dal Responsabile SUAP che la presiede;
- b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- c) dall'agenzia delle dogane competente per territorio;
- d) dall'ASL competente per territorio;
- e) dall'ARPA competente per territorio.

2. Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza contestuale dei componenti la commissione e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.

3. Compito della commissione è l'accertamento della funzionalità, della sicurezza e dell'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformità dell'impianto al progetto approvato.

4. Il SUAP trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e della licenza d'esercizio dell'agenzia delle dogane. Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.

5. Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per consentire l'adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si rende necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo. Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.

6. Scaduto il termine di 60 giorni per l'effettuazione del collaudo, il titolare dell'autorizzazione può presentare al SUAP idonea autocertificazione attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutiva, a tutti gli effetti, del collaudo.

Art. 51 - Esercizio provvisorio

1. L'interessato, una volta realizzato l'impianto, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, con modulo predisposto dal comune, corredata di:

- a) perizia giurata redatta da un tecnico attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni regionali ed alle disposizioni del capitolo 3 dell'Al. A del «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» e del presente provvedimento;
- b) ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori;
- c) ricevuta di richiesta di rilascio o d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'Agenzia delle dogane.

2. Il SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende assentita, può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato.

3. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto non annulla nè sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell'agenzia delle dogane, dall'ASL e dall'ARPA territorialmente competenti.

Art. 52 - Sospensione dell'attività, orari e prezzi

1. Salva l'osservanza del turno festivo, il rispetto delle ferie o il tempo minimo necessario al rifornimento dell'impianto, l'esercizio degli impianti, anche relativo all'erogazione di un solo prodotto, non può essere sospeso senza autorizzazione del SUAP. La sospensione e la sua durata sono definite su motivata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione.

2. Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, la domanda di sospensiva deve essere presentata al SUAP entro 5 (cinque) giorni successivi all'interruzione.

3. La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi e può essere prorogata solo per gravi e documentati motivi, che devono essere segnalati al SUAP prima del termine dell'originaria scadenza. In caso di mancata risposta, entro 15 giorni dal ricevimento, l'istanza si intende assentita per il periodo richiesto.

4. La riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva deve essere preventivamente comunicata al SUAP.
5. Decorso il termine di sospensione dell'attività e l'impianto risulta chiuso, il SUAP, previa diffida al titolare a riaprire entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta giorni, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi.
6. I gestori degli impianti espongono all'interno dell'area di pertinenza idoneo cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura.
7. I gestori espongono altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).
8. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono esporre, in modo visibile al pubblico dalla strada, i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto.

Art. 53 - Revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal SUAP in caso di:
 - a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;
 - b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato;
 - c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;
 - d) impianto risultato non compatibile dopo le dovute verifiche di cui all'articolo 45 del presente regolamento.
2. Nel caso di cui al comma precedente 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiara di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.
3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione contiene:
 - a) la data di cessazione dell'attività dell'impianto, che non deve essere superiore a 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca;
 - b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con l'avvertenza che lo stesso titolare dovrà preventivamente comunicare all'ARPA competente per territorio l'inizio dei lavori per gli opportuni adempimenti sotto il profilo ambientale.
4. In caso di area pubblica, il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente.
5. Copia del provvedimento di revoca è trasmesso alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'ARPA ed all'agenzia delle dogane competenti per territorio ed all'ente proprietario della strada per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 54 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato per gravi e comprovati motivi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su

- richiesta dell'interessato per gravi e comprovati motivi;
- c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
 - d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;
 - e) quando l'interessato, verificatasi l'ipotesi del silenzio assenso e previa diffida ad adempiere, non comunichi al comune l'accettazione del silenzio assenso, nel termine di 240 giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.
2. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva .

Art. 55 - Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili

1. I soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono comunicare, per quantitativi superiori a 50 litri, il prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.
2. Le comunicazioni di cui al precedente punto sono presentate dagli interessati al SUAP.
3. La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese, l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.

Art. 56 - Attività complementari

1. Nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito:
 - a) l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio di detta attività;
 - b) l'esercizio delle attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
 - c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.
2. Le attività di cui al comma 1 sono ammesse in complementarietà all'attività principale e non possono essere disgiunte dall'impianto di distribuzione carburanti, pertanto non sono trasferibili altrove.
3. Le attività devono essere esercitate in osservanza alle disposizioni igienico sanitarie ed a quelle eventualmente impartite dalla programmazione di Settore.
4. L'esercizio delle attività accessorie è limitato all'orario di apertura del distributore carburanti con servizio prestato direttamente da maestranze; il servizio self-service non si configura come apertura del distributore stesso e pertanto non potranno essere operative attrezzature di rifornimento dei prodotti di cui al comma 1.
5. L'area disponibile per l'esercizio di dette attività complementari non potrà eccedere i 250 mq. di superficie e dovrà comunque disporre di un sufficiente spazio di sosta dei veicoli opportunamente distante dagli impianti di distribuzione ed in quantità prevista dagli standard urbanistici o dalla programmazione di settore.
6. Non è attivabile la somministrazione su area esterna dell'esercizio.
7. Gli esercizi insediati presso i distributori di carburanti non possono esercitare le seguenti tipologie di somministrazione: birrerie, pub, disco-bar, piano bar, american-bar, locali notturni e simili.

Art. 57 - Vigilanza e sanzioni

1. Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore, la vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.
2. Il procedimento sanzionatorio è affidato al Responsabile della Polizia Locale; l'adozione dei relativi atti sospensivi dell'attività e la trasmissione degli atti alle diverse autorità competenti è attribuita al Responsabile SUAP.
3. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque

installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione.

4. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.

5. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque: installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, violi il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.

6. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

7. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto.

8. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l'erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al SUAP, fatto salvo l'esercizio del diritto di sciopero.

9. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 euro, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione di settore.

10. Il SUAP può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato del Responsabile della Polizia Locale, per un periodo definito, nei seguenti casi:

- a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, si può procedere alla revoca dell'autorizzazione;
- b) esercizio dell'impianto in difformità a quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

11. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente disciplina è regolato dalla L.R. 1/2012 ed i proventi sono devoluti al comune. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Art. 58 - Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato

1. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete ordinaria devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Dette apparecchiature possono essere installate anche in deroga all'obbligo di dotazione dell'impianto di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina, qualora non sia possibile per motivi di natura urbanistica.

2. Gli impianti già esistenti si dovevano adeguare alle disposizioni di cui al comma 1, entro agosto 2012. In caso di mancato adeguamento entro il termine fissato si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto, rilasciata dall'ufficio delle dogane, o di suoi coadiuvanti.

Autolavaggio

Art. 59 - Natura del servizio.

1. Per servizio di autolavaggio si intende quello rivolto all'utenza stradale per una determinata prestazione di pulizia interna ed esterna del proprio veicolo con l'impiego di macchinari o manualmente oppure in forma automatica o self service.

2. Dette attività di servizio all'utenza stradale possono essere abbinate ai distributori di carburanti oppure essere esercitate in modo autonomo nel rispetto delle stesse disposizioni localizzative che riguardano i distributori di carburanti o in ambiti produttivi.

Art. 60 - Autorizzazione.

1. La componente economica commerciale del PGT disporrà sulla localizzazione degli impianti di autolavaggio.

2. Per esercitare il servizio è necessario ottenere la specifica autorizzazione comunale mediante **CUR**, da inoltrare al SUAP in via telematica con PEC, utilizzando l'apposito modulo comunale qualora l'attività fosse esercitata in modo complementare ad un impianto di distribuzione carburanti e mediante **istanza** di permesso di costruire qualora si tratta di attività autonoma.

L'autorizzazione ha validità permanente e dovrà essere tenuta esposta in luogo a disposizione degli agenti addetti al controllo.

Art. 61 - Documenti da presentare

1. Alla CUR o Istanza devono allegarsi i seguenti documenti a firma di tecnici abilitati per quanto di competenza:

- Progetto strutturale e planimetrico dell'area e dell'insediamento;
- Certificato di disponibilità dell'area sulla quale si insedia l'autolavaggio;
- Relazione tecnica sulla funzionalità dell'impianto e del servizio reso;
- Certificazione tecnica omologativa dell'impianto a firma della ditta fornitrice;
- Certificazione dell'impianto elettrico;
- Certificazione del sistema di trattamento e smaltimento acque reflue;
- Certificazione previsionale di impatto acustico;
- Qualora trattasi di Società è richiesta il certificato di iscrizione al registro imprese con annotazione antimafia;
- Copia del documento di identità dei sottoscrittori della CUR.

2. Alla presentazione della predetta documentazione, il SUAP rilascerà ricevuta utile all'inizio immediato dell'attività per l'impianto complementare alla distribuzione di carburanti, mentre avvierà la procedura di approvazione per i casi di servizio autonomo. La procedura dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni.

Disposizioni finali

Art. 62 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per il Settore Trasporti, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.